SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 133° — Numero 274

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 20 novembre 1992 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 125

DECRETO LEGISLATIVO 30 ottobre 1992, n. 443.

Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

DECRETO LEGISLATIVO 30 ottobre 1992, n. 444.

Attribuzioni degli organi centrali dell'Amministrazione penitenziaria e decentramento di attribuzioni ai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria ed agli istituti e servizi penitenziari, a norma dell'art. 30, comma 4, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

DECRETO LEGISLATIVO 30 ottobre 1992, n. 445.

Analisi ed attribuzioni delle funzioni dirigenziali nel Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, individuazione dei relativi incarichi, previsione degli incarichi per i magistrati, previsione dei ruoli organici e disciplina degli incarichi ministeriali, a norma dell'art. 30, comma 4, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

DECRETO LEGISLATIVO 30 ottobre 1992, n. 446.

Istituzione dell'Istituto superiore di studi penitenziari, a norma dell'art. 17, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

DECRETO LEGISLATIVO 30 ottobre 1992, n. 447.

Passaggio ad altri ruoli degli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia, a norma dell'art. 25, comma 8, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

DECRETO LEGISLATIVO 30 ottobre 1992, n. 448.

Accesso del personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia e del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie che espletava attività amministrative, contabili e patrimoniali, nelle corrispondenti qualifiche funzionali in relazione alle mansioni esercitate alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, a norma dell'art. 5, comma 5, della medesima legge.

DECRETO LEGISLATIVO 30 ottobre 1992, n. 449.

Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell'art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

Da 92G0480 a 92G0486

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento dei premi n. 43:

Iris Napoli, società per azioni, in Mugnano di Napoli: Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1992.

Bimer Banca, società per azioni, in Bologna: Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1992.

IRI - Istituto per la ricostruzione industriale, società per azioni, in Roma: Obbligazioni «IRI 1985/1999 a tasso indicizzato» sorteggiate il 27 ottobre 1992.

Trau, società per azioni, in Rivoli: Obbligazioni sorteggiate il 14 ottobre 1992.

Edil Bonacini, società per azioni, in Scandiano (Reggio Emilia): Estrazione di obbligazioni «1/XI/1988 - 30/X/1993».

Impresa di costruzioni ing. Giovanni Maciotta, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1992.

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 23 ottobre 1992.

Iscrizione dell'«American School of Milan», in Noverasco di Opera, nell'elenco di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, recante: «Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale».

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 30 ottobre 1986, n. 738;

Vista l'ordinanza ministeriale n. 429 del 19 dicembre 1989,

Vista la domanda di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2 della legge n. 738/1986 e la relativa documentazione presentata il 7 maggio 1990 dalla «American School of Milan» collegata con la «Pullman School District n. 267» di Pullman - Washington (U.S.A.);

Vista la relazione ispettiva del 15 gennaio 1992 sui piani e i programmi di studio proposti nonché sulle strutture utilizzate e sui requisiti professionali del personale direttivo e docente della «American School of Mialn»;

Accertata sulla base dell'esame della documentazione e della predetta relazione ispettiva, l'idoneità della «American School of Milan» a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale;

Visto il parere espresso nell'adunanza del 15 luglio 1992 del Consiglio nazionale della pubblica istruzione il quale ha ritenuto che:

1) i piani di studio relativi alla maturità linguistica e alla maturità scientifica debbano prevedere lo studio a livello superiore di quattro discipline;

2) il piano di studi relativo alla maturità scientifica debba prevedere oltre all'insegnamento della fisica anche quello della chimica o della biologia e degli studi matematici in alternativa all'insegnamento della matematica;

Ritenuto di non poter accogliere il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella parte in cui detto parere non concorda con i criteri stabiliti dal sistema del baccellierato internazionale e con quelli fissati dalla citata ordinanza ministeriale n. 429/89 qui di seguito elencati:

tre discipline a livello superiore e non quattro;

opzionalità dei *curricula* nell'ambito di determinati gruppi di discipline nonché la possibilità di sostituire una delle discipline collocate dall'ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra nel gruppo 6 con una terza lingua moderna o con una materia del gruppo scienze umane e sociali o del gruppo scienze sperimentali;

Ritenuto che i contenuti della disciplina studi matematici non siano adeguati alla maturità scientifica;

Considerato che l'art. 3, comma 3, dell'ordinanza ministeriale n. 429/89 sopracitata stabilisce l'obbligo dell'insegnamento della lingua italiana a livello superiore nei *curricula* delle scuole straniere operanti in Italia;

Considerato che ai sensi del predetto art. 3, comma 3, la lingua italiana deve essere utilizzata come lingua veicolare per lo studio di almeno due materie;

Ritenuto sulla base del predetto parere e della relazione ispettiva summenzionata, che i corsi di studio attivati dalla «American School of Milan» e i titoli di studio dá essa rilasciati quali diplomi di baccellierato internazionale presentano affinità con quelli previsti dall'ordinamento scolastico italiano per il conseguimento dei diplomi di maturità scientifica e di maturità linguistica;

Ritenuto che lo studio di due lingue straniere di cui almeno una a livello superiore sia necessario e sufficiente a caratterizzare l'indirizzo linguistico;

Ritenuto che lo studio a livello superiore della matematica e della fisica sia necessario e sufficiente a caratterizzare l'indirizzo scientifico;

Considerato che la predetta domanda di iscrizione è stata presentata entro i termini previsti dall'art. 9 dell'ordinanza ministeriale 19 dicembre 1989, n. 429;

Decreta:

Art. 1.

1. La «American School of Milan», con sede in via Carlo Marx, 14 - Villaggio Mirasole - 20090 Noverasco di Opera, è iscritta nell'elenco di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, a decorrere dall'anno scolastico 1993-94.

2. I diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla «American School of Milan» sono riconosciuti quali diplomi di maturità scientifica ovvero di maturità linguistica aventi valore legale ai sensi dell'art. 1 della legge 30 ottobre 1986, n. 738.

3. Il riconoscimento di cui al comma 2 è subordinato allo svolgimento, da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nei piani di studio di cui all'allegato *A* annesso al presente decreto e all'utilizzo della lingua italiana come lingua veicolare per lo studio delle seguenti discipline:

indirizzo linguistico	studi matematici o matematica e teoria della conoscenza
indirizzo scientifico	matematica e teoria della conoscenza

4. Il punteggio complessivo conseguito, riportato nei diplomi di cui al comma 2, è convertito in sessantesimi in base all'allegato *B* parimenti annesso al presente decreto.

Art. 2.

1. I diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla «American School of Milan» in data anteriore all'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, sono riconosciuti, ai fini dell'iscrizione alle università ed agli istituti di istruzione superiore, equipollenti ai diplomi finali di istruzione secondaria di secondo grado, a condizione che vengano effettuati gli accertamenti in ordine alla conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto nell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza ministeriale n. 429 del 19 dicembre 1989.

Roma, 23 ottobre 1992

Il Ministro: JERVOLINO RUSSO

ALLEGATO *A*

Corrispondenza dei diplomi di baccellierato internazionale

La corrispondenza dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla America School of Milan con i diplomi italiani di maturità scientifica ovvero di maturità linguistica è determinata sulla base dei seguenti piani di studio e dei livelli di insegnamento sotto indicati.

MATURITÀ LINGUISTICA

1) Italiano (*)
Livello superiore

2) Prima lingua straniera
Livello superiore

3) Storia o filosofia
Livello superiore o medio

4) Chimica o biologia o fisica
Livello medio

5) Studi matematici o matematica (**)
Livello medio

6) Seconda lingua straniera
Livello superiore o medio

7) Teoria della conoscenza (**)

MATURITÀ SCIENTIFICA

1) Italiano (*)
Livello superiore

2) Lingua straniera
Livello medio

3) Storia o filosofia
Livello medio

4) Fisica
Livello superiore

5) Matematica (**)
Livello superiore

6) Arte disegno o chimica o biologia o informatica
Livello medio

7) Teoria della conoscenza (**)

(*) La prova di lingua italiana, scritta ed orale, deve obbligatoriamente essere inclusa tra le prove finali preordinate al rilascio del diploma di baccellierato internazionale.

Il punteggio di tale prova concorre alla determinazione del punteggio complessivo del titolo di studio finale.

(**) Lingua veicolare: italiano.

ALLEGATO *B*

Tabella di conversione in sessantesimi del punteggio dei titoli di studio rilasciati dalla American School of Milan quali diplomi di baccellierato internazionale.

Il punteggio complessivo dei titoli di studio rilasciati dalla American School of Milan quali diplomi di baccellierato internazionale dovrà essere convertito in sessantesimi secondo la seguente tabella:

24 =	36/60	34 =	49/60
25 =	37/60	35 =	50/60
26 =	38/60	36 =	52/60
27 =	40/60	37 =	53/60
28 =	41/60	38 =	54/60
29 =	42/60	39 =	56/60
30 =	44/60	40 =	57/60
31 =	45/60	41 =	58/60
32 =	46/60	42 =	60/60
33 =	48/60		

92A5289

DECRETO 23 ottobre 1992.

Iscrizione della «The International School of Milan», sezione della «St. Alban's Preparatory School» di Londra, in Milano, nell'elenco di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, recante: «Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale».

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 30 ottobre 1986, n. 738;

Vista l'ordinanza ministeriale n. 429 del 19 dicembre 1989;

Vista la domanda di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2 della legge n. 738/1986 e la relativa documentazione presentata il 6 novembre 1991 dalla «The International School of Milan» - sezione della «St. Alban's Preparatory School» di Londra;

Vista la relazione ispettiva del 15 gennaio 1992 sui piani e i programmi di studio proposti nonché sulle strutture utilizzate e sui requisiti professionali del personale direttivo e docente della «International School of Milan»;

Accertata sulla base dell'esame della documentazione e della predetta relazione ispettiva, l'idoneità della «The International School of Milan» a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale;

Visto il parere espresso nell'adunanza del 15 luglio 1992 dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione il quale ha ritenuto che:

1) i piani di studio relativi alla maturità linguistica e alla maturità scientifica debbano prevedere lo studio a livello superiore di quattro discipline;

2) il piano di studi relativo alla maturità scientifica debba prevedere oltre alla fisica anche la chimica o la biologia;

3) l'insegnamento della storia possa essere alternativo esclusivamente con l'insegnamento della filosofia;

Ritenuto di non poter accogliere il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella parte in cui detto parere non concorda con i criteri stabiliti dal sistema del baccellierato internazionale e con quelli fissati dalla citata ordinanza ministeriale n. 429/89 qui di seguito elencati:

tre discipline a livello superiore e non quattro;

opzionalità dei *curricula* nell'ambito di determinati gruppi di discipline nonché la possibilità di sostituire una delle discipline collocate dall'ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra nel gruppo 6 con una terza lingua moderna o con una materia del gruppo scienze umane e sociali o del gruppo scienze sperimentali;

Considerato che l'art. 3, comma 3, dell'ordinanza ministeriale n. 429/89 sopracitata stabilisce l'obbligo dell'insegnamento della lingua italiana a livello superiore nei *curricula* delle scuole straniere operanti in Italia;

Considerato che ai sensi del predetto art. 3, comma 3, la lingua italiana deve essere utilizzata come lingua veicolare per lo studio di almeno due materie;

Ritenuto sulla base del parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e della relazione ispettiva summenzionata, che i corsi di studio attivati dalla «The International School of Milan» e i titoli di studio da essa rilasciati quali diplomi di baccellierato internazionale presentano affinità con quelli previsti dall'ordinamento scolastico italiano per il conseguimento dei diplomi di maturità scientifica e di maturità linguistica;

Ritenuto che lo studio di due lingue straniere di cui almeno una a livello superiore sia necessario e sufficiente a caratterizzare l'indirizzo linguistico;

Ritenuto che lo studio a livello superiore dalla matematica e della fisica sia necessario e sufficiente a caratterizzare l'indirizzo scientifico;

Decreta:

Art. 1.

1. La «The International School of Milan», sezione della «St. Alban's Preparatory School» di Londra, con sede in via Bezzola, 6 - 20153 Milano, è iscritta nell'elenco di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, a decorrere dall'anno scolastico 1993-94.

2. I diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla «The International School of Milan» sono riconosciuti quali diplomi di maturità scientifica ovvero di maturità linguistica aventi valore legale ai sensi dell'art. 1 della legge 30 ottobre 1986, n. 738.

3. Il riconoscimento di cui al comma 2 è subordinato allo svolgimento, da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nei piani di studio di cui all'allegato *A* annesso al presente decreto e all'utilizzo della lingua italiana come lingua veicolare per lo studio delle seguenti discipline:

indirizzo linguistico	studi matematici o matematica e teoria della conoscenza
indirizzo scientifico	matematica e teoria della conoscenza

4. Il punteggio complessivo conseguito, riportato nei diplomi di cui al comma 2, è convertito in sessantesimi in base all'allegato *B* parimenti annesso al presente decreto.

Roma, 23 ottobre 1992

Il Ministro: JERVOLINO RUSSO

ALLEGATO *A*

Corrispondenza dei diplomi di baccellierato internazionale

La corrispondenza dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla «The International School of Milan» sezione della St. Alban's Preparatory School di Londra con i diplomi italiani di maturità scientifica ovvero di maturità linguistica è determinata sulla base dei seguenti piani di studio e dei livelli di insegnamento sotto indicati.

MATURITÀ LINGUISTICA

1) Italiano (*)
Livello superiore

2) Prima lingua straniera
Livello superiore

3) Storia o filosofia o geografia o economia
Livello superiore o medio

4) Chimica o biologia o fisica
Livello medio

5) Studi matematici o matematica (**)
Livello medio

6) Seconda lingua straniera
Livello superiore o medio

7) Teoria della conoscenza (**)

MATURITÀ SCIENTIFICA

1) Italiano (*)
Livello superiore

2) Lingua straniera
Livello medio

3) Storia o economia o filosofia o geografia
Livello medio

4) Fisica
Livello superiore

5) Matematica (**)
Livello superiore

6) Arte disegno o chimica o biologia
Livello medio

7) Teoria della conoscenza (**)

(*) La prova di lingua italiana, scritta ed orale, deve obbligatoriamente essere inclusa tra le prove finale preordinate al rilascio del diploma di baccellierato internazionale.
Il punteggio di tale prova concorre alla determinazione del punteggio complessivo del titolo di studio finale.

(**) Lingua veicolare: italiano.

ALLEGATO *B*

Tabella di conversione in sessantesimi del punteggio dei titoli di studio rilasciati dalla «The International School of Milan» sezione della St. Alban's Preparatory School di Londra quali diplomi di baccellierato internazionale.

Il punteggio complessivo dei titoli di studio rilasciati dalla «The International School of Milan» sezione della St. Alban's Preparatory School di Londra quali diplomi di baccellierato internazionale dovrà essere convertito in sessantesimi secondo la seguente tabella:

24 =	36/60	34 =	49/60
25 =	37/60	35 =	50/60
26 =	38/60	36 =	52/60
27 =	40 60	37 =	53/60
28 =	41/60	38 =	54/60
29 =	42/60	39 =	56/60
30 =	44/60	40 =	57/60
31 =	45/60	41 =	58/60
32 =	46/60	42 =	60/60
33 =	48/60		

92A5290

DECRETO 23 ottobre 1992.

Iscrizione della International School of Turin dell'A.C.A.T., in Moncalieri, nell'elenco di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, recante: «Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale».

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 30 ottobre 1986, n. 738;

Vista l'ordinanza ministeriale n. 429 del 19 dicembre 1989;

Vista la domanda di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2 della legge n. 738/1986 e la relativa documentazione presentata il 29 gennaio 1991 dalla International School of Turin dell'A.C.A.T. collegata con la Wellesley School di Wellesley, Massachussetts (U.S.A.):

Vista la relazione ispettiva del 31 marzo 1992 sui piani e i programmi di studio proposti nonché sulle strutture utilizzate e sui requisiti professionali del personale direttivo e docente della International School of Turin dell'A.C.A.T.;

Accertata sulla base dell'esame della documentazione e della predetta relazione ispettiva, l'idoneità della International School of Turin dell'A.C.A.T. a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale;

Visto il parere espresso nell'adunanza del 15 luglio 1992 dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione il quale, tra l'altro, ha ritenuto che:

1) i piani di studio relativi alla maturità linguistica e alla maturità scientifica debbano prevedere lo studio a livello superiore di quattro discipline;

2) il piano di studi relativo alla maturità scientifica debba prevedere l'insegnamento della chimica o della biologia e non anche della fisica;

3) l'insegnamento del latino nell'indirizzo scientifico debba essere previsto in alternativa alla lingua straniera gruppo 2;

Ritenuto di non poter accogliere il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella parte in cui detto parere non concorda con i criteri stabiliti dal sistema del baccellierato internazionale, e con quelli fissati dalla citata ordinanza ministeriale n. 429/89 qui di seguito elencati:

tre discipline a livello superiore e non quattro;

opzionalità dei *curricula* nell'ambito di determinati gruppi di discipline nonché la possibilità di sostituire una delle discipline collocate dall'ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra nel gruppo 6 con una terza lingua moderna o con una materia del gruppo scienze umane e sociali o del gruppo scienze sperimentali;

il latino è disciplina facente parte del gruppo 6;

la seconda lingua moderna gruppo 2 per le scuole straniere operanti in Italia è la lingua (inglese o francese o spagnolo) veicolare per lo studio di tutte le discipline salvo le due materie che devono essere insegnate in lingua italiana;

Considerato che l'art. 3, comma 3, dell'ordinanza ministeriale n. 429/89 sopracitata stabilisce l'obbligo dell'insegnamento della lingua italiana a livello superiore nei *curricula* delle scuole straniere operanti in Italia;

Considerato che ai sensi del predetto art. 3, comma 3, la lingua italiana deve essere utilizzata come lingua veicolare per lo studio di almeno due materie;

Ritenuto sulla base del predetto parere e della relazione ispettiva summenzionata, che i corsi di studio attivati dalla International School of Turin dell'A.C.A.T. e i titoli di studio da essa rilasciati quali diplomi di baccellierato internazionale presentano affinità con quelli previsti dall'ordinamento scolastico italiano per il conseguimento dei diplomi di maturità scientifica e di maturità linguistica;

Ritenuto che lo studio di due lingue straniere di cui almeno una a livello superiore sia necessario e sufficiente a caratterizzare l'indirizzo linguistico;

Ritenuto che lo studio a livello superiore della matematica e della fisica sia necessario e sufficiente a caratterizzare l'indirizzo scientifico;

Decreta:

Art. 1.

1. La International School of Turin dell'A.C.A.T., con sede a Moncalieri, vicolo Tiziano, 10, è iscritta nell'elenco di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, a decorrere dall'anno scolastico 1993-94.

2. I diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla International School of Turin dell'A.C.A.T. sono riconosciuti quali diplomi di maturità scientifica ovvero di maturità linguistica aventi valore legale ai sensi dell'art. 1 della legge 30 ottobre 1986, n. 738.

3. Il riconoscimento di cui al comma 2 è subordinato allo svolgimento, da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nei piani di studio di cui all'allegato *A* annesso al presente decreto e all'utilizzo della lingua italiana come lingua veicolare per lo studio delle seguenti discipline:

indirizzo linguistico e indirizzo scientifico — storia e teoria della conoscenza

4. Il punteggio complessivo conseguito, riportato nei diplomi di cui al comma 2, è convertito in sessantesimi in base all'allegato *B* parimenti annesso al presente decreto.

Roma, 23 ottobre 1992

Il Ministro: JERVOLINO RUSSO

ALLEGATO *A*

Corrispondenza dei diplomi di baccellierato internazionale

La corrispondenza dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla «International School of Turin» con i diplomi italiani di maturità scientifica ovvero di maturità linguistica è determinata sulla base dei seguenti piani di studio e dei livelli di insegnamento sotto indicati.

MATURITÀ LINGUISTICA

1) Italiano (*)
Livello superiore

2) Prima lingua straniera
Livello superiore

3) Storia (**)
Livello superiore o medio

4) Fisica o chimica o biologia
Livello medio

5) Studi matematici
Livello medio

6) Seconda lingua straniera
Livello superiore o medio

7) Teoria della conoscenza (**)

MATURITÀ SCIENTIFICA

1) Italiano (*)
Livello superiore

2) Lingua straniera
Livello medio

3) Storia (**)
Livello medio

4) Fisica
Livello superiore

5) Matematica
Livello superiore

6) Chimica o biologia o arte, disegno o latino o economia
Livello medio

7) Teoria della conoscenza (**)

(*) La prova di lingua italiana, scritta ed orale, deve obbligatoriamente essere inclusa tra le prove finali preordinate al rilascio del diploma di baccellierato internazionale.
Il punteggio di tale prova concorre alla determinazione del punteggio complessivo del titolo di studio finale.

(**) Lingua veicolare: italiano.

ALLEGATO *B*

Tabella di conversione in sessantesimi del punteggio dei titoli di studio rilasciati dalla «International School of Turin» dell'A.C.A.T. quali diplomi di baccellierato internazionale.

Il punteggio complessivo dei titoli di studio rilasciati dalla «International School of Turin» dell A.C.A.T. quali diplomi di baccellierato internazionale dovrà essere convertito in sessantesimi secondo la seguente tabella:

24 = 36/60	34 = 49/60
25 = 37/60	35 = 50/60
26 = 38/60	36 = 52/60
27 = 40/60	37 = 53/60
28 = 41/60	38 = 54/60
29 = 42/60	39 = 56/60
30 = 44/60	40 = 57/60
31 = 45/60	41 = 58/60
32 = 46/60	42 = 60/60
33 = 48/60	

92A5291

DECRETO 23 ottobre 1992.

Iscrizione della St. Stephen's School, in Roma, nell'elenco di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, recante: «Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale».

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 30 ottobre 1986, n. 738;

Vista l'ordinanza ministeriale n. 429 del 19 dicembre 1989;

Vista la domanda di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2 della legge n. 738/1986 e la relativa documentazione presentata il 15 novembre 1990 dalla «St. Stephen's School» di Roma collegata con la «Buckingham Browne and Nicholas School» di Cambridge - Massachussetts (U.S.A.);

Vista la relazione ispettiva del 3 febbraio 1992 sui piani e i programmi di studio proposti nonché sulle strutture utilizzate e sui requisiti professionali del personale direttivo e docente della «St. Stephen's School»;

Accertata sulla base dell'esame della documentazione e della predetta relazione ispettiva, l'idoneità della «St. Stephen's School» a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale;

Visto il parere espresso nell'adunanza del 15 luglio 1992 dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione il quale ha ritenuto che:

1) i piani di studio relativi alla maturità linguistica e alla maturità scientifica debbano prevedere lo studio a livello superiore di quattro discipline;

2) il piano di studi relativo alla maturità scientifica debba prevedere oltre alla fisica anche la chimica o la biologia;

3) l'insegnamento della storia non possa essere alternativo all'insegnamento della economia;

4) l'insegnamento del latino nell'indirizzo scientifico debba essere previsto in alternativa alla lingua straniera gruppo 2;

Ritenuto di non poter accogliere il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella parte in cui detto parere non concorda con i criteri stabiliti dal sistema del baccellierato internazionale e con quelli fissati dalla citata ordinanza ministeriale n. 429/89 qui di seguito elencati:

tre discipline a livello superiore e non quattro;

opzionalità dei *curricula* nell'ambito di determinati gruppi di discipline nonché la possibilità di sostituire una delle discipline collocate dall'ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra nel gruppo 6 con una terza lingua moderna o con una materia del gruppo scienze umane e sociali o del gruppo scienze sperimentali;

il latino è disciplina facente parte del gruppo 6;

la seconda lingua moderna gruppo 2 per le scuole straniere operanti in Italia è la lingua (inglese o francese o spagnolo) veicolare per lo studio di tutte le discipline salvo le due materie che devono essere insegnate in lingua italiana;

Considerato che l'art. 3, comma 3, dell'ordinanza ministeriale n. 429/89 sopra citata stabilisce l'obbligo dell'insegnamento della lingua italiana a livello superiore nei *curricula* delle scuole straniere operanti in Italia;

Considerato che ai sensi del predetto art. 3, comma 3, la lingua italiana deve essere utilizzata come lingua veicolare per lo studio di almeno due materie;

Ritenuto sulla base del predetto parere e della relazione ispettiva summenzionata, che i corsi di studio attivati dalla «St. Stephen's School» e i titoli di studio da essa rilasciati quali diplomi di baccellierato internazionale presentano affinità con quelli previsti dall'ordinamento scolastico italiano per il conseguimento dei diplomi di maturità scientifica e di maturità linguistica;

Ritenuto che lo studio di due lingue straniere di cui una almeno a livello superiore sia necessario e sufficiente a caratterizzare l'indirizzo linguistico;

Ritenuto che lo studio a livello superiore della matematica e della fisica sia necessario e sufficiente a caratterizzare l'indirizzo scientifico;

Considerato che la predetta domanda di iscrizione è stata presentata entro i termini previsti dall'art. 9 dell'ordinanza ministeriale 19 dicembre 1989, n. 429;

Decreta:

Art. 1.

1. La St. Stephen's School, con sede in via Aventina n. 3 di Roma, è iscritta nell'elenco di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, a decorrere dall'anno scolastico 1993-94.

2. I diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla «St. Stephen's School» sono riconosciuti quali diplomi di maturità scientifica ovvero di maturità linguistica aventi valore legale ai sensi dell'art. 1 della legge 30 ottobre 1986, n. 738.

3. Il riconoscimento di cui al comma 2 è subordinato allo svolgimento, da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nei piani di studio di cui all'allegato *A* annesso al presente decreto e all'utilizzo della lingua italiana come lingua veicolare per lo studio delle seguenti discipline:

indirizzo linguistico . . . . studi matematici o matematica e teoria della conoscenza

indirizzo scientifico . . . . matematica e teoria della conoscenza

4. Il punteggio complessivo conseguito, riportato nei diplomi di cui al comma 2, è convertito in sessantesimi in base all'allegato *B* parimenti annesso al presente decreto.

Art. 2.

1. I diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla «St. Stephen's School» in data anteriore all'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, sono riconosciuti, ai fini dell'iscrizione alle università ed agli istituti di istruzione superiore, equipollenti ai diplomi finali di istruzione secondaria di secondo grado, a condizione che vengano effettuati gli accertamenti in ordine alla conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto nell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza ministeriale n. 429 del 19 dicembre 1989.

Roma, 23 ottobre 1992

Il Ministro: JERVOLINO RUSSO

ALLEGATO *A*

Corrispondenza dei diplomi di baccellierato internazionale

La corrispondenza dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla St. Stephen's School di Roma con i diplomi italiani di maturità scientifica ovvero di maturità linguistica è determinata sulla base dei seguenti piani di studio e dei livelli di insegnamento sotto indicati.

MATURITÀ LINGUISTICA

1) Italiano (*)
Livello superiore

2) Prima lingua straniera
Livello superiore

3) Storia o economia
Livello superiore o medio

4) Chimica o biologia o fisica
Livello medio

5) Studi matematici o matematica (**)
Livello medio

6) Seconda lingua straniera
Livello superiore o medio

7) Teoria della conoscenza (**)

MATURITÀ SCIENTIFICA

1) Italiano (*)
Livello superiore

2) Lingua straniera
Livello medio

3) Storia o economia
Livello medio

4) Fisica
Livello superiore

5) Matematica (**)
Livello superiore

6) Chimica o biologia o arte disegno o latino o informatica
Livello medio

7) Teoria della conoscenza (**)

(*) La prova di lingua italiana, scritta ed orale, deve obbligatoriamente essere inclusa tra le prove finali preordinate al rilascio del diploma di baccellierato internazionale.

Il punteggio di tale prova concorre alla determinazione del punteggio complessivo del titolo di studio finale.

(**) Lingua veicolare, italiano.

ALLEGATO B

Tabella di conversione in sessantesimi del punteggio dei titoli di studio rilasciati dalla St. Stephen's School di Roma quali diplomi di baccellierato internazionale.

Il punteggio complessivo dei titoli di studio rilasciati dalla St. Stephen's School di Roma quali diplomi di baccellierato internazionale dovrà essere convertito in sessantesimi secondo la seguente tabella:

24 =	36/60	34 =	49/60
25 =	37/60	35 =	50/60
26 =	38/60	36 =	52/60
27 =	40/60	37 =	53/60
28 =	41/60	38 =	54/60
29 =	42/60	39 =	56/60
30 =	44/60	40 =	57/60
31 =	45/60	41 =	58/60
32 =	46/60	42 =	60/60
33 =	48/60		

92A5292

DECRETO 23 ottobre 1992.

Iscrizione della «Marymount International School», in Roma, nell'elenco di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, recante: «Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale».

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 30 ottobre 1986, n. 738;

Vista l'ordinanza ministeriale n. 429 del 19 dicembre 1989;

Vista la domanda di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2 della legge n. 738/86 e la relativa documentazione presentata l'11 gennaio 1991 dalla «Marymount International School» di New York (U.S.A.);

Vista la relazione ispettiva del 24 febbraio 1992 sui piani e i programmi di studio proposti nonché sulle strutture utilizzate e sui requisiti professionali del personale direttivo e docente della «Marymount International School» di Roma;

Accertata sulla base dell'esame della documentazione e della predetta relazione ispettiva, l'idoneità della «Marymount International School» di Roma a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale;

Visto il parere espresso nell'adunanza del 15 luglio 1992 dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione il quale ha ritenuto che:

1) i piani di studio relativi alla maturità linguistica e alla maturità scientifica debbano prevedere lo studio a livello superiore di quattro discipline;

2) il piano di studi relativo alla maturità scientifica debba prevedere oltre alla fisica anche la chimica o la biologia;

3) l'insegnamento della storia non possa essere alternativo all'insegnamento dell'economia o della psicologia;

Ritenuto di non poter accogliere il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella parte in cui detto parere non concorda con i criteri stabiliti dal sistema del baccellierato internazionale e con quelli fissati dalla citata ordinanza ministeriale n. 429/89, qui di seguito elencati:

tre discipline a livello superiore e non quattro;

opzionalità dei *curricula* nell'ambito di determinati gruppi di discipline nonché la possibilità di sostituire una delle discipline collocate dall'ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra nel gruppo 6 con una terza lingua moderna o con una materia del gruppo scienze umane e sociali o del gruppo scienze sperimentali;

Considerato che l'art. 3, comma 3, dell'ordinanza ministeriale n. 429/89 sopracitata stabilisce l'obbligo dell'insegnamento della lingua italiana a livello superiore nei *curricula* delle scuole straniere operanti in Italia;

Considerato che ai sensi del predetto art. 3, comma 3, la lingua italiana deve essere utilizzata come lingua veicolare per lo studio di almeno due materie:

Ritenuto sulla base del predetto parere e della relazione ispettiva summenzionata, che i corsi di studio attivati dalla «Marymount International School» di Roma e i titoli di studio da essa rilasciati quali diplomi di baccellierato internazionale presentano affinità con quelli previsti dall'ordinamento scolastico italiano per il conseguimento dei diplomi di maturità scientifica e di maturità linguistica;

Ritenuto che lo studio di due lingue straniere di cui almeno una a livello superiore sia necessario e sufficiente a caratterizzare l'indirizzo linguistico;

Ritenuto che lo studio a livello superiore della matematica e della fisica sia necessario e sufficiente a caratterizzare l'indirizzo scientifico;

Considerato che la predetta domanda di iscrizione è stata presentata entro i termini previsti dall'art. 9 dell'ordinanza ministeriale 19 dicembre 1989, n. 429;

Decreta:

Art. 1.

1. La «Marymount International School» di Roma, con sede in Roma, via di Villa Lauchli n. 180, derivazione della «Marymount International School» di New York è iscritta nell'elenco di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, a decorrere dall'anno scolastico 1993-94.

2. I diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla «Marymount International School» di Roma sono riconosciuti quali diplomi di maturità scientifica ovvero di maturità linguistica aventi valore legale ai sensi dell'art. 1 della legge 30 ottobre 1986, n. 738.

3. Il riconoscimento di cui al comma 2 è subordinato allo svolgimento, da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nei piani di studio di cui all'allegato *A* annesso al presente decreto e all'utilizzo della lingua italiana come lingua veicolare per lo studio delle seguenti discipline:

indirizzo linguistico . . . . studi matematici o matematica e teoria della conoscenza
indirizzo scientifico . . . . matematica e teoria della conoscenza

4. Il punteggio complessivo conseguito, riportato nei diplomi di cui al comma 2, è convertito in sessantesimi in base all'allegato *B* parimenti annesso al presente decreto.

Art. 2.

1. I diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla «Marymount International School» di Roma in data anteriore all'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, sono riconosciuti, ai fini dell'iscrizione alle università ed agli istituti di istruzione superiore, equipollenti ai diplomi finali di istruzione secondaria di secondo grado, a condizione che vengano effettuati gli accertamenti in ordine alla conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto nell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza ministeriale n. 429 del 19 dicembre 1989.

Roma, 23 ottobre 1992

Il Ministro: JERVOLINO RUSSO

ALLEGATO *A*

Corrispondenza dei diplomi di baccellierato internazionale

La corrispondenza dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla Marymount International School of Roma derivazione della Marymount International School di New York (U.S.A.), con i diplomi italiani di maturità scientifica ovvero di maturità linguistica è determinata sulla base dei seguenti piani di studio e dei livelli di insegnamento sotto indicati.

MATURITÀ LINGUISTICA

1) Italiano (*)
Livello superiore
2) Prima lingua straniera
Livello superiore
3) Storia o psicologia o economia
Livello superiore o medio
4) Chimica o biologia o fisica
Livello medio
5) Studi matematici o matematica (**)
Livello medio
6) Seconda lingua straniera
Livello superiore o medio
7) Teoria della conoscenza (**)

MATURITÀ SCIENTIFICA

1) Italiano (*)
Livello superiore
2) Lingua straniera
Livello medio
3) Storia o economia o psicologia
Livello medio
4) Fisica
Livello superiore
5) Matematica (**)
Livello superiore
6) Arte/disegno o chimica o biologia
Latino
Livello medio
7) Teoria della conoscenza (**)

(*) La prova di lingua italiana, scritta ed orale, deve obbligatoriamente essere inclusa tra le prove finali preordinate al rilascio del diploma di baccellierato internazionale.

Il punteggio di tale prova concorre alla determinazione del punteggio complessivo del titolo di studio finale.

(**) Lingua veicolare: italiano.

ALLEGATO B

Tabella di conversione in sessantesimi del punteggio dei titoli di studio rilasciati dalla Marymount International School di Roma derivazione della Marymount International School di New York (U.S.A.), quali diplomi di baccellierato internazionale.

Il punteggio complessivo dei titoli di studio rilasciati dalla Marymount International School di Roma derivazione della Marymount International School di New York (U.S.A.), quali diplomi di baccellierato internazionale dovrà essere convertito in sessantesimi secondo la seguente tabella:

24	= 36/60	34	= 49/60
25	= 37/60	35	= 50/60
26	= 38/60	36	= 52/60
27	= 40/60	37	= 53/60
28	= 41/60	38	= 54/60
29	= 42/60	39	= 56/60
30	= 44/60	40	= 57/60
31	= 45/60	41	= 58/60
32	= 46/60	42	= 60/60
33	= 48/60		

92A5293

DECRETO 23 ottobre 1992.

Iscrizione della «American International School of Florence», in Bagno a Ripoli, nell'elenco di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, recante: «Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale».

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 30 ottobre 1986, n. 738;

Vista l'ordinanza ministeriale n. 429 del 19 dicembre 1989;

Vista la domanda di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2 della legge n. 738/86 e la relativa documentazione presentata il 21 novembre 1990 dalla «American International School of Florence», sezione della «Braintree High School» - Braintree - Massachussetts (U.S.A.);

Vista la relazione ispettiva del 22 marzo 1992 sui piani e i programmi di studio proposti nonché sulle strutture utilizzate e sui requisiti professionali del personale direttivo e docente della «American International School of Florence»;

Accertata sulla base dell'esame della documentazione e della predetta relazione ispettiva, l'idoneità della «American International School of Florence» a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale;

Visto il parere espresso nell'adunanza del 15 luglio 1992 dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione il quale ha ritenuto che:

1) il piano di studio relativo alla maturità linguistica debba prevedere lo studio a livello superiore di quattro discipline;

2) l'insegnamento della storia non possa essere alternativo all'insegnamento dell'economia;

Ritenuto di non poter accogliere il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella parte in cui detto parere non concorda con i criteri stabiliti dal sistema del baccellierato internazionale e con quelli fissati dalla citata ordinanza ministeriale n. 429/89 qui di seguito elencati:

tre discipline a livello superiore e non quattro;

opzionalità dei *curricula* nell'ambito di determinati gruppi di discipline nonché la possibilità di sostituire una delle discipline collocate dall'ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra nel gruppo 6 con una terza lingua moderna o con una materia del gruppo scienze umane e sociali o del gruppo scienze sperimentali;

Considerato che l'art. 3, comma 3, dell'ordinanza ministeriale n. 429/89 sopra citata stabilisce l'obbligo dell'insegnamento della lingua italiana a livello superiore nei *curricula* delle scuole straniere operanti in Italia;

Considerato che il predetto art. 3, comma 3, prevede che la lingua italiana deve essere utilizzata come lingua veicolare per lo studio di almeno due materie;

Ritenuto sulla base del predetto parere e della relazione ispettiva summenzionata, che i corsi di studio attivati dalla «American International School of Florence» e i titoli di studio da essa rilasciati quali diplomi di baccellierato internazionale presentano affinità con quelli previsti dall'ordinamento scolastico italiano per il conseguimento del diploma di maturità linguistica;

Ritenuto che lo studio di almeno due lingue straniere di cui una a livello superiore sia necessario e sufficiente a caratterizzare l'indirizzo linguistico;

Considerato che la predetta domanda di iscrizione è stata presentata entro i termini previsti dall'art. 9 dell'ordinanza ministeriale 19 dicembre 1989, n. 429;

Decreta:

Art. 1.

1. La «American International School of Florence», con sede a Villa Le Tavernule, via del Carota, 23/25 - 50012 Bagno a Ripoli (Firenze), sezione della «Braintree High School» - Massachussetts (U.S.A.), è iscritta nell'elenco di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, a decorrere dall'anno scolastico 1993-94.

2. I diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla «American International School of Florence», sono riconosciuti quali diplomi di maturità linguistica aventi valore legale ai sensi dell'art. 1 della legge 30 ottobre 1986, n. 738.

3. Il riconoscimento di cui al comma 2 è subordinato allo svolgimento, da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nei piani di studio di cui all'allegato *A* annesso al presente decreto e all'utilizzo della lingua italiana come lingua veicolare per lo studio delle seguenti discipline: storia o economia e teoria della conoscenza.

4. Il punteggio complessivo conseguito, riportato nei diplomi di cui al comma 2, è convertito in sessantesimi in base all'allegato *B* parimenti annesso al presente decreto.

Art. 2.

1. I diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla «American International School of Florence» in data anteriore all'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, sono riconosciuti, ai fini dell'iscrizione alle università ed agli istituti di istruzione superiore, equipollenti ai diplomi finali di istruzione secondaria di secondo grado, a condizione che vengano effettuati gli accertamenti in ordine alla conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto nell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza ministeriale n. 429 del 19 dicembre 1989.

Roma, 23 ottobre 1992

Il Ministro: JERVOLINO RUSSO

ALLEGATO *A*

Corrispondenza dei diplomi di baccellierato internazionale

La corrispondenza dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla American International School of Florence sezione della Braintree High School di Braintree (U.S.A.), con i diplomi italiani di maturità linguistica è determinata sulla base dei seguenti piani di studio e dei livelli di insegnamento sotto indicati.

MATURITÀ LINGUISTICA

1) Italiano (*)

Livello superiore

2) Prima lingua straniera

Livello superiore

3) Storia o economia (**)

Livello superiore o medio

4) Biologia

Livello medio

5) Studi matematici

Livello medio

6) Seconda lingua straniera

Livello superiore o medio

7) Teoria della conoscenza (**)

(*) La prova di lingua italiana, scritta ed orale, deve obbligatoriamente essere inclusa tra le prove finali preordinate al rilascio del diploma di baccellierato internazionale.

Il punteggio di tale prova concorre alla determinazione del punteggio complessivo del titolo di studio finale.

(**) Lingua veicolare: italiano.

ALLEGATO *B*

Tabella di conversione in sessantesimi del punteggio dei titoli di studio rilasciati dalla American International School of Florence sezione della Braintree High School di Braintree (U.S.A.), quali diplomi di baccellierato internazionale.

Il punteggio complessivo dei titoli di studio rilasciati dalla American International School of Florence sezione della Braintree High School di Braintree (U.S.A.), quali diplomi di baccellierato internazionale dovrà essere convertito in sessantesimi secondo la seguente tabella:

24 =	36/60	34 =	49/60
25 =	37/60	35 =	50/60
26 =	38/60	36 =	52/60
27 =	40/60	37 =	53/60
28 =	41/60	38 =	54/60
29 =	42/60	39 =	56/60
30 =	44/60	40 =	57/60
31 =	45/60	41 =	58/60
32 =	46/60	42 =	60/60
33 =	48/60		

92A5294

DECRETO 23 ottobre 1992.

Iscrizione della «Kungsholmens Gymnasium», in Stoccolma (Svezia), nell'elenco di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, recante: «Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale».

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 30 ottobre 1986, n. 738;

Vista l'ordinanza ministeriale n. 429 del 19 dicembre 1989;

Vista la domanda di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2 della legge n. 738/86 e la relativa documentazione presentata il 22 dicembre 1990 dalla «Kungsholmens Gymnasium» di Stoccolma (Svezia);

Vista la relazione ispettiva del 19 giugno 1991 sui piani e i programmi di studio proposti nonché sulle strutture utilizzate e sui requisiti professionali del personale direttivo e docente della «Kungsholmens Gymnasium»;

Accertata sulla base dell'esame della documentazione e della predetta relazione ispettiva, l'idoneità della «Kungsholmens Gymnasium» di Stoccolma a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale;

Visto il parere espresso nell'adunanza del 15 luglio 1992 dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione il quale ha ritenuto che:

1) i piani di studio relativi alla maturità linguistica e alla maturità scientifica debbano precedere lo studio a livello superiore di quattro discipline;

2) il piano di studi relativo alla maturità scientifica debba prevedere oltre alla fisica anche la chimica o la biologia;

3) l'insegnamento della storia non possa essere alternativo all'insegnamento della disciplina organizzazione aziendale;

4) la lingua italiana debba obbligatoriamente essere insegnata;

Ritenuto di non poter accogliere il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella parte in cui detto parere non concorda con i criteri stabiliti dal sistema del baccellierato internazionale qui di seguito elencati:

tre discipline a livello superiore e non quattro;

opzionalità dei *curricula* nell'ambito di determinati gruppi di discipline nonché la possibilità di sostituire una delle discipline collocate dall'ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra nel gruppo 6 con una terza lingua moderna o con una materia del gruppo scienze umane e sociali o del gruppo scienze sperimentali, e con il disposto di cui all'art. 3, comma 3, dell'ordinanza ministeriale n. 429/89 sopra citata che stabilisce l'obbligo dell'insegnamento della lingua italiana a livello superiore soltanto nei *curricula* delle scuole straniere operanti in Italia;

Ritenuto sulla base del predetto parere e della relazione ispettiva summenzionata, che i corsi di studio attivati dalla «Kungsholmens Gymnasium» di Stoccolma e i titoli di studio da essa rilasciati quali diplomi di baccellierato internazionale presentano affinità con quelli previsti dall'ordinamento scolastico italiano per il conseguimento dei diplomi di maturità scientifica e di maturità linguistica;

Ritenuto che lo studio di due lingue straniere di cui almeno una a livello superiore sia necessario e sufficiente a caratterizzare l'indirizzo linguistico;

Ritenuto che lo studio a livello superiore della matematica e della fisica sia necessario e sufficiente a caratterizzare l'indirizzo scientifico;

Considerato che la predetta domanda di iscrizione è stata presentata entro i termini previsti dall'art. 9 dell'ordinanza ministeriale 19 dicembre 1989, n. 429;

Decreta:

Art. 1.

1. La «Kungsholmens Gymnasium», con sede in Hantverkargatan 67-69, Stoccolma (Svezia), è iscritta nell'elenco di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, a decorrere dall'anno scolastico 1993-94.

2. I diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla «Kungsholmens Gymnasium» di Stoccolma sono riconosciuti quali diplomi di maturità scientifica ovvero di maturità linguistica aventi valore legale ai sensi dell'art. 1 della legge 30 ottobre 1986, n. 738.

3. Il riconoscimento di cui al comma 2 è subordinato allo svolgimento, da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nei piani di studio di cui all'allegato *A* annesso al presente decreto.

4. Il punteggio complessivo conseguito, riportato nei diplomi di cui al comma 2, è convertito in sessantesimi in base all'allegato *B* parimenti annesso al presente decreto.

Art. 2.

1. I diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla «Kungsholmens Gymnasium» di Stoccolma in data anteriore all'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, sono riconosciuti, ai fini dell'iscrizione alle università ed agli istituti di istruzione superiore, equipollenti ai diplomi finali di istruzione secondaria di secondo grado, a condizione che vengano effettuati gli accertamenti in ordine alla conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto nell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza ministeriale n. 429 del 19 dicembre 1989.

Roma, 23 ottobre 1992

Il Ministro: JERVOLINO RUSSO

ALLEGATO *A*

Corrispondenza dei diplomi di baccellierato internazionale

La corrispondenza dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla Kungsholmens Gymnasium di Stoccolma con i diplomi italiani di maturità scientifica ovvero di maturità linguistica è determinata sulla base dei seguenti piani di studio e dei livelli di insegnamento sotto indicati.

MATURITÀ LINGUISTICA

1) Prima lingua
Livello superiore

2) Seconda lingua
Livello superiore

3) Storia o organizzazione aziendale
Livello superiore o medio

4) Chimica o fisica o biologia
Livello medio

5) Matematica o studi matematici
Livello medio

6) Terza lingua
Livello superiore o medio

MATURITÀ SCIENTIFICA

1) Prima lingua
Livello superiore

2) Seconda lingua
Livello medio

3) Storia o organizzazione aziendale
Livello medio

4) Fisica
Livello superiore

5) Matematica
Livello superiore

6) Chimica o biologia
Livello medio

ALLEGATO *B*

Tabella di conversione in sessantesimi del punteggio dei titoli di studio rilasciati dalla Kungsholmens Gymnasium di Stoccolma quali diplomi di baccellierato internazionale.

Il punteggio complessivo dei titoli di studio rilasciati dalla Kungsholmens Gymnasium di Stoccolma quali diplomi di baccellierato internazionale dovrà essere convertito in sessantesimi secondo la seguente tabella:

24 = 36/60	34 = 49/60
25 = 37/60	35 = 50/60
26 = 38/60	36 = 52/60
27 = 40/60	37 = 53/60
28 = 41/60	38 = 54/60
29 = 42/60	39 = 56/60
30 = 44/60	40 = 57/60
31 = 45/60	41 = 58/60
32 = 46/60	42 = 60/60
33 = 48/60	

92A5295

DECRETO 23 ottobre 1992.

Iscrizione della «Munich International School E.V.», in Starnberg (Repubblica federale di Germania), nell'elenco di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, recante: «Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale».

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 30 ottobre 1986, n. 738;

Vista l'ordinanza ministeriale n. 429 del 19 dicembre 1989;

Vista la domanda di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2 della legge n. 738/86 e la relativa documentazione presentata l'11 dicembre 1990 dalla «Munich International School E.V.» di Percha, Starnberg (Repubblica federale di Germania);

Vista la relazione ispettiva dell'11 giugno 1991 sui piani e i programmi di studio proposti nonché sulle strutture utilizzate e sui requisiti professionali del personale direttivo e docente della «Munich International School»;

Accertata sulla base dell'esame della documentazione e della predetta relazione ispettiva, l'idoneità della «Munich International School» a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale;

Visto il parere espresso nell'adunanza del 15 luglio 1992 dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione il quale ha ritenuto che:

1) i piani di studio relativi alla maturità linguistica e alla maturità scientifica debbano prevedere lo studio a livello superiore di quattro discipline;

2) il piano di studi relativo alla maturità scientifica debba prevedere oltre alla fisica anche la chimica o la biologia;

3) l'insegnamento della storia non possa essere alternativo all'insegnamento della geografia o della psicologia;

4) la lingua italiana debba obbligatoriamente essere insegnata;

Ritenuto di non poter accogliere il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella parte in cui detto parere non concorda con i criteri stabiliti dal sistema del baccellierato internazionale qui di seguito elencati:

tre discipline a livello superiore e non quattro;

opzionalità dei *curricula* nell'ambito di determinati gruppi di discipline nonché la possibilità di sostituire una delle discipline collocate dall'ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra nel gruppo 6 con una terza lingua moderna o con una materia del gruppo scienze umane e sociali o del gruppo scienze sperimentali e con il disposto di cui all'art. 3, comma 3, dell'ordinanza ministeriale n. 429/89 sopra citata che stabilisce l'obbligo dell'insegnamento della lingua italiana a livello superiore soltanto nei *curricula* delle scuole straniere operanti in Italia;

Ritenuto sulla base del predetto parere e della relazione ispettiva summenzionata, che i corsi di studio attivati dalla «Munich International School» e i titoli di studio da essa rilasciati quali diplomi di baccellierato internazionale presentano affinità con quelli previsti dall'ordinamento scolastico italiano per il conseguimento del diploma di maturità scientifica e di maturità linguistica;

Ritenuto che lo studio di due lingue straniere di cui una a livello superiore sia necessario e sufficiente a caratterizzare l'indirizzo linguistico;

Ritenuto che lo studio a livello superiore della matematica e della fisica sia necessario e sufficiente a caratterizzare l'indirizzo scientifico;

Considerato che la predetta domanda di iscrizione è stata presentata entro i termini previsti dall'art. 9 dell'ordinanza ministeriale 19 dicembre 1989, n. 429;

Decreta:

Art. 1.

1. La «Munich International School E.V.», con sede in Schloss Buchhof Percha, 8130 Starnberg (Repubblica federale di Germania), è iscritta nell'elenco di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, a decorrere dall'anno scolastico 1993-94.

2. I diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla «Munich International School» sono riconosciuti quali diplomi di maturità scientifica ovvero di maturità linguistica aventi valore legale ai sensi dell'art. 1 della legge 30 ottobre 1986, n. 738.

3. Il riconoscimento di cui al comma 2 è subordinato allo svolgimento, da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nei piani di studio di cui all'allegato *A* annesso al presente decreto.

4. Il punteggio complessivo conseguito, riportato nei diplomi di cui al comma 2, è convertito in sessantesimi in base all'allegato *B* parimenti annesso al presente decreto.

Art. 2.

I diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla «Munich International School» in data anteriore all'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, sono riconosciuti, ai fini dell'iscrizione alle università ed agli istituti di istruzione superiore, equipollenti ai diplomi finali di istruzione secondaria di secondo grado, a condizione che vengano effettuati gli accertamenti in ordine alla conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto nell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza ministeriale n. 429 del 19 dicembre 1989.

Roma, 23 ottobre 1992

Il Ministro: JERVOLINO RUSSO

ALLEGATO *A*

Corrispondenza dei diplomi di baccellierato internazionale

La corrispondenza dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla Munich International School di Percha Starnberg con i diplomi italiani di maturità scientifica ovvero di maturità linguistica è determinata sulla base dei seguenti piani di studio e dei livelli di insegnamento sotto indicati.

MATURITÀ LINGUISTICA

1) Prima lingua
Livello superiore

2) Seconda lingua
Livello superiore

3) Storia o geografia o psicologia
Livello superiore o medio

4) Chimica o fisica o biologia
Livello medio

5) Matematica o studi matematici
Livello medio

6) Terza lingua
Livello superiore o medio

MATURITÀ SCIENTIFICA

1) Prima lingua
Livello superiore

2) Seconda lingua
Livello medio

3) Storia o geografia o psicologia
Livello medio

4) Fisica
Livello superiore

5) Matematica
Livello superiore

6) Chimica o biologia o arte/disegno
Livello medio

ALLEGATO *B*

Tabella di conversione in sessantesimi del punteggio dei titoli di studio rilasciati dalla Munich International School E. V. di Percha, Starnberg quali diplomi di baccellierato internazionale.

Il punteggio complessivo dei titoli di studio rilasciati dalla Munich International School E. V. di Percha, Starnberg, quali diplomi di baccellierato internazionale dovrà essere convertito in sessantesimi secondo la seguente tabella:

24 =	36/60	34 =	49/60
25 =	37/60	35 =	50/60
26 =	38/60	36 =	52/60
27 =	40/60	37 =	53/60
28 =	41/60	38 =	54/60
29 =	42/60	39 =	56/60
30 =	44/60	40 =	57/60
31 =	45/60	41 =	58/60
32 =	46/60	42 =	60/60
33 =	48/60		

92A5296

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 novembre 1992.

Accertamento del periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Palermo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Palermo dalla quale risulta che il giorno 20 ottobre 1992 ha funzionato irregolarmente e il giorno 21 ottobre 1992 non ha funzionato a causa della disinfestazione dei locali in cui ha sede la citata intendenza;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato l'irregolare e il mancato funzionamento della citata intendenza di finanza e rientra, pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Palermo è accertato rispettivamente per i giorni 20 e 21 ottobre 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1992

Il Ministro: GORIA

92A5297

DECRETO 3 novembre 1992.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Reggio Calabria.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Reggio Calabria dalla quale risulta che il giorno 10 ottobre 1992 non ha funzionato a causa della disinfestazione dei locali in cui ha sede la citata intendenza;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato funzionamento della citata intendenza di finanza e rientra, pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Reggio Calabria è accertato per il giorno 10 ottobre 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1992

Il Ministro: GORIA

92A5298

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 17 luglio 1992.

Delega di attribuzioni del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Publio Fiori.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 12 febbraio 1888, n. 5195, serie III, per il riordinamento dell'Amministrazione centrale dello Stato;

Visto il regio decreto 1° marzo 1888, n. 5247, serie III, per l'applicazione di detta legge;

Visti i regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed il relativo trattamento economico;

Vista la legge 10 febbraio 1982, n. 39;

Decreta:

Art. 1.

Il sottosegretario di Stato on. Publio Fiori è autorizzato a firmare «per il Ministro» delle poste e delle telecomunicazioni la corrispondenza concernente gli affari ad esso delegati ai sensi dei successivi articoli, esclusa quella diretta alla Presidenza della Repubblica, alla Presidenza del Senato e della Camera dei deputati, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministri, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti ed all'Avvocatura generale dello Stato.

Art. 2.

Il Sottosegretario di Stato on. Publio Fiori è autorizzato a firmare, relativamente al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, i decreti ed i provvedimenti riguardanti:

a) l'esclusione dei concorrenti dai concorsi;

b) l'approvazione delle graduatorie dei concorsi;

c) la nomina in prova, fatta eccezione dell'assunzione diretta dei riservatari;

d) la nomina in ruolo, dopo il compimento del periodo di prova;

e) la decadenza dalla nomina;

f) l'annullamento della nomina;

g) le promozioni del personale direttivo, escluse quelle alla qualifica di dirigente superiore;

h) le sospensioni dal servizio in via cautelare nei casi in cui il relativo provvedimento abbia carattere facoltativo ad eccezione di quelle riguardanti i funzionari con qualifica superiore a direttore di divisione ad esaurimento;

i) la revoca della sospensione cautelare, di cui alla lettera *h)*, ad eccezione di quella riguardante il personale direttivo con qualifica superiore a direttore di divisione ad esaurimento;

l) la riammissione in servizio;

m) il rigetto della domanda di riammissione in servizio;

n) le decisioni sui ricorsi gerarchici presentati al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 3.

Il Sottosegretario di Stato on. Publio Fiori è autorizzato a firmare, per quanto si riferisce sia all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, i provvedimenti concernenti:

a) le anticipazioni di fondi previste dall'art. 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio;

b) l'approvazione dei contratti di vendita degli alloggi di tipo economico e popolare.

Art. 4.

Il Sottosegretario di Stato on. Publio Fiori è autorizzato a firmare, per quanto si riferisce all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, i provvedimenti concernenti:

a) il servizio delle casse postali di risparmio;

b) il servizio dei buoni postali fruttiferi;

c) il servizio dei vaglia postali;

d) il servizio dei conti correnti postali;

e) l'approvazione dei tipi di macchine affrancatrici con l'autorizzazione alla vendita delle macchine stesse.

Art. 5.

Sono esclusi dalla delega gli affari indicati nei precedenti articoli 3 e 4 che impegnano la responsabilità politica, segnatamente per quanto concerne l'importanza e l'attività strumentale di realizzazione dei piani di sviluppo e di potenziamento dei servizi p.t.t. e che rivestono particolare importanza amministrativa.

Sono altresì esclusi dalla delega i provvedimenti di carattere normativo e quelli attinenti all'esercizio dei poteri di vigilanza sulle società concessionarie dei servizi potali e telecomunicazioni.

Art. 6.

In caso di assenza del Ministro dalla sede, ove ricorrano particolari motivi di urgenza, il Sottosegretario di Stato on. Publio Fiori è autorizzato a firmare gli atti di cui all'art. 5 per le materie attinenti ai settori delegatigli.

Roma, 17 luglio 1992

Il Ministro: PAGANI

Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1992
Registro n. 26 Poste, foglio n. 196

92A5300

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
analisi degli inquinanti.

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
didattica della matematica.

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
farmacologia.
fisica dei semiconduttori.

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Facoltà di agraria:
chimica forestale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A5357

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoca alla S.p.a. «Magazzini centrali italiani - Magazzini generali di Bologna» dell'autorizzazione a gestire un magazzino generale.

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1992 è stata revocata alla S.p.a. «Magazzini centrali italiani - Magazzini generali di Bologna» l'autorizzazione a gestire il magazzino generale sito in Bologna, via della Beverara n. 14.

92A5327

MINISTERO DEL TESORO

N. 224

Media dei titoli del 13 novembre 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	53,150
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	95,850
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	89,250
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	89,400
» » » 21- 4-1987/94	89,050
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	97,475
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	97,425
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	98,800
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	97,150
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	97,575
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,100
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99 —
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,525
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,300
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,125
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99 —
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	98,850
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	98,600
» » » 12,50% 20-11-1990/96	97,975
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,550
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	98,300
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	98,300
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	96,825
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	95,750
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,500
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	100 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	98,100
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,500
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,750
» » » TR 2,5% 1983/93	102 —
» » » Ind. 1-12-1987/92	99,925
» » » » 1- 1-1988/93	99,600
» » » » 1- 2-1988/93	99,675
» » » » 1- 3-1988/93	99,800
» » » » 1- 4-1988/93	99,875
» » » » 1- 5-1988/93	100,525
» » » » 1- 6-1988/93	100,800
» » » » 18- 6-1986/93	99,350
» » » » 1- 7-1988/93	100,175
» » » » 17- 7-1986/93	99,175
» » » » 1- 8-1988/93	99,750
» » » » 19- 8-1986/93	99,175

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	99,875
» » » » 18- 9-1986/93	99,550
» » » » 1-10-1988/93	100,075
» » » » 20-10-1986/93	100,050
» » » » 1-11-1988/93	100,825
» » » » 18-11-1987/93	101,200
» » » » 19-12-1986/93	101,550
» » » » 1- 1-1989/94	99,725
» » » » 1- 2-1989/94	99,500
» » » » 1- 3-1989/94	99,400
» » » » 15- 3-1989/94	99,550
» » » » 1- 4-1989/94	99,450
» » » » 1- 9-1989/94	98,825
» » » » 1-10-1987/94	99,950
» » » » 1-11-1989/94	99,550
» » » » 1- 1-1990/95	98,875
» » » » 1- 2-1985/95	97,950
» » » » 1- 3-1985/95	96,425
» » » » 1- 3-1990/95	98,175
» » » » 1- 4-1985/95	95,700
» » » » 1- 5-1985/95	95,525
» » » » 1- 5-1990/95	98,700
» » » » 1- 6-1985/95	96,475
» » » » 1- 7-1985/95	96,175
» » » » 1- 7-1990/95	98,625
» » » » 1- 8-1985/95	96,250
» » » » 1- 9-1985/95	96,750
» » » » 1- 9-1990/95	98 —
» » » » 1-10-1985/95	97,700
» » » » 1-10-1990/95	98,125
» » » » 1-11-1985/95	99,100
» » » » 1-11-1990/95	98,750
» » » » 1-12-1985/95	100 —
» » » » 1-12-1990/95	99,200
» » » » 1- 1-1986/96	98,200
» » » » 1- 1-1986/96 II	98,300
» » » » 1- 1-1991/96	98,425
» » » » 1- 2-1986/96	97,050
» » » » 1- 2-1991/96	97,925
» » » » 1- 3-1986/96	95,850
» » » » 1- 4-1986/96	96,375
» » » » 1- 5-1986/96	95,500
» » » » 1- 6-1986/96	95,600
» » » » 1- 7-1986/96	95,625

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 8-1986/96	95,450
»	»	»	»	1- 9-1986/96	96,300
»	»	»	»	1-10-1986/96	96,425
»	»	»	»	1-11-1986/96	98,100
»	»	»	»	1-12-1986/96	99,750
»	»	»	»	1- 1-1987/97	97,300
»	»	»	»	1- 2-1987/97	96,325
»	»	»	»	18- 2-1987/97	95,800
»	»	»	»	1- 3-1987/97	95,275
»	»	»	»	1- 4-1987/97	94,525
»	»	»	»	1- 5-1987/97	94,425
»	»	»	»	1- 6-1987/97	94,500
»	»	»	»	1- 7-1987/97	94,500
»	»	»	»	1- 8-1987/97	95,250
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,625
»	»	»	»	1- 3-1991/98	95,650
»	»	»	»	1- 4-1991/98	96,950
»	»	»	»	1- 5-1991/98	97,175
»	»	»	»	1- 6-1991/98	97,550
»	»	»	»	1- 7-1991/98	96,850
»	»	»	»	1- 8-1991/98	96,175
»	»	»	»	1- 9-1991/98	96,350
»	»	»	»	1-10-1991/98	96,300
»	»	»	»	1-11-1991/98	97,275
»	»	»	»	1-12-1991/98	97,525
»	»	»	»	1- 1-1992/99	96,650
»	»	»	»	1- 2-1992/99	95,675
»	»	»	»	1- 3-1992/99	95,750
»	»	»	»	1- 4-1992/99	95,600
»	»	»	»	1- 5-1992/99	96 —

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	12,50%	1- 2-1993	99,525
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	98,825
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	98,675
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	98,625
»	»	»	12,50%	1-10-1993	98,575
»	»	»	12,50%	1-11-1993	98,600
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	98,650
»	»	»	12,50%	17-11-1993	98,825
»	»	»	12,50%	1-12-1993	98,375
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	98,350
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	98,550
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	98,350
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	98,375
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	98,200
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	98,050
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	98,100
Buoni	Tesoro	Pol.	12,50%	1- 9-1990/94	97,900
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	98,300
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	97,650
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	97,625
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	96,525
»	»	»	12,50%	1- 9-1991/96	96,300
»	»	»	12,00%	1-11-1991/96	96,250
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/97	96,375
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	96,950
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	97,375
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	97,425
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	97,375
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	97,450
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	95,275
»	»	»	12,50%	18- 9-1991/98	95,350
»	»	»	12,00%	17- 1-1992/99	97,425
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	95,150
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	95,850
»	»	»	12,00%	1- 9-1991/2001	95,125
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/2002	95,100

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	22-11-1984/92	10,50%	102 —
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	99,300
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	98,800
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	99,100
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	97,450
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	97,800
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	96,875
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	98,900
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	99,925
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	97,500
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	98,825
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	95,500
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	99,500
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	93,800
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	100,275
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	100,850
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	103,200
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	99,850
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	100,800
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	102,475
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	100 —
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	101,700
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	102 —
»	»	»	»	16- 7-1991/96	11,00%	96,500
»	»	»	»	22-11-1991/96	10,60%	100 —

92M13112

Il contabile del portafoglio dello Stato

Cambi giornalieri del 19 novembre 1992 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 19 novembre 1992

Dollaro USA	1352,92
ECU	1683,30
Marco tedesco	855,36
Franco francese	253,50
Lira sterlina	2079,44
Fiorino olandese	760,62
Franco belga	41,65
Peseta spagnola	11,947
Corona danese	222,12
Lira irlandese	2265,46
Dracma greca	6,578
Escudo portoghese	9,651
Dollaro canadese	1061,28
Yen giapponese	10,962
Franco svizzero	940,83
Scellino austriaco	121,57
Corona norvegese	209,90
Corona svedese	227,15
Marco finlandese	264,86
Dollaro australiano	926,07

92A5393

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 85, recante attuazione della direttiva 89/298/CEE in materia di coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica di valori mobiliari. (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 27 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 14 febbraio 1992).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 22 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 4, comma 1, primo capoverso, lettera *a*), in luogo delle parole: «di valori mobiliari emessi *e* garantiti dallo Stato», leggasi: «di valori mobiliari emessi *o* garantiti dallo Stato».

92A5389

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, recante regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 10 febbraio 1990 concernente il personale del comparto delle aziende delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68. (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 73 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 271 del 20 novembre 1990).

All'art. 24 del decreto citato in epigrafe, alla pag. 15 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, le disposizioni dei commi 7 e 8 sono unificate e conseguentemente il n. 8 è soppresso. Pertanto il comma 7 risulta essere il seguente:

«7. Ai dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e della Cassa depositi e prestiti, inquadrati nel IV, V e VI livello retributivo, competono i seguenti valori stipendiali annui lordi:

Categoria o qualifica	
IV	L. 9.566.000
V	L. 10.734.000
VI	L. 11.715.000

Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, capo reparto e vice capo reparto di sesta qualifica funzionale, compete uno stipendio annuo lordo di L. 12.500.000. Ai dipendenti indicati nel presente comma gli aumenti stipendiali sono corrisposti alle scadenze e con le proporzioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6».

92A5388

Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 4 novembre 1992 recante: «Differimento dei termini previsti dall'ordinanza n. 2261/FPC del 30 aprile 1992 come integrata con ordinanza n. 2285/FPC del 17 giugno 1992. (Ordinanza n. 2308/FPC)». (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 261 del 5 novembre 1992).

Nell'ordinanza citata in epigrafe, alla pag. 34 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 3, primo comma, ultimo rigo, dove è scritto: «a decorrere dalla scadenza di *gennaio* 1993 in cinque rate.», si legga: «a decorrere dalla scadenza di *febbraio* 1993 in cinque rate».

92A5367

Comunicato relativo all'estratto delle vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 266 dell'11 novembre 1992).

Nell'estratto citato in epigrafe, riportato alla pag. 25, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nella vacanza di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia riguardante l'Università di Chieti, dove è scritto: «*Facoltà di lettere e filosofia*», si legga: «*Facoltà di scienze politiche*».

92A5368

Comunicato del Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, relativo al prospetto dei dati di tariffa delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria per i comuni della provincia di Cremona. (Prospetto pubblicato nel fascicolo n. 26 del supplemento straordinario n. 9 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 229 del 30 settembre 1991).

Nel prospetto citato in epigrafe pubblicato nel fascicolo relativo al supplemento straordinario sopracitato, sono apportate le seguenti rettifiche:

Le tariffe del comune di Camisano alla pag. 10 devono essere sostituite od integrate dalle seguenti:

Comune di CAMISANO
Zona censuaria Unica
Zona territoriale D

Categoria	Classe	Tariffa lire
A/1	1	125.000
	2	150.000

Le tariffe del comune di Corte de' Frati alla pag. 18 devono essere sostituite od integrate dalle seguenti:

Comune di CORTE DE' FRATI
Zona censuaria Unica
Zona territoriale D

Categoria	Classe	Tariffa lire
C/3	1	2.500
	2	3.000

92A5316

Comunicato del Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, relativo al prospetto dei dati di tariffa delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria per i comuni della provincia di Cosenza. (Prospetto pubblicato nel fascicolo n. 25 del supplemento straordinario n. 9 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 229 del 30 settembre 1991).

Nel prospetto citato in epigrafe pubblicato nel fascicolo relativo al supplemento straordinario sopracitato, sono apportate le seguenti rettifiche:

Le tariffe del comune di San Fili alla pag. 36 devono essere sostituite od integrate dalle seguenti:

Comune di SAN FILI
Zona censuaria Prima
Zona territoriale E

Categoria	Classe	Tariffa lire
A/1	U	365.000
A/2	1	175.000
	2	205.000
A/3	1	120.000
	2	145.000
A/4	1	53.000
	2	62.000
	3	73.000
	4	86.000
A/5	1	58.000
	2	68.000
	3	80.000
A/6	1	72.000
	2	84.000
A/7	1	185.000
	2	220.000
A/8	U	275.000
A/10	U	485.000

Comune di SAN FILI
Zona censuaria Seconda
Zona territoriale E

Categoria	Classe	Tariffa lire
A/1	U	255.000
A/2	U	145.000
A/3	1	86.000
	2	100.000
A/4	1	44.000
	2	52.000
	3	61.000
A/5	1	41.000
	2	48.000
	3	56.000
A/6	1	50.000
	2	59.000
A/7	U	155.000
A/8	U	195.000
A/10	U	340.000
B/1	U	2.500
B/2	U	3.300
B/3	U	2.500
B/4	U	2.500
B/5	U	2.500
B/6	U	2.500
B/7	U	1.700

Categoria	Classe	Tariffa lire
C/1	1	22.300
	2	26.000
C/2	1	2.400
	2	2.900
	3	3.400
	4	4.000
	5	4.700
	6	5.500
C/3	U	6.800
C/4	U	4.900
C/6	1	4.500
	2	5.300
	3	6.200
C/7	U	1.200

92A5315

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale recante provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale. (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 261 del 5 novembre 1992).

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 42, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, relativamente al decreto ministeriale 22 settembre 1992, al numero progressivo 28), all'ottavo rigo, dove è scritto: «per il periodo dal 1° ottobre *1992* al 31 marzo 1992», leggasi: «per il periodo dal 1° ottobre *1991* al 31 marzo 1992».

92A5369

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**

— **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 80.000, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 7 4 0 9 2 *

L. 1.200